

b) a fondere gli addetti di emigrazione e gl'ispettori viaggianti in un corpo speciale di funzionari col titolo di "Ispettori dell'emigrazione", con residenza fissa in località prestabilite, nei paesi di Europa e fuori, perchè vi esplichino ed integrino, d'accordo ed in armonia con gli altri uffici governativi, l'opera di tutela e di assistenza degli operai emigranti affidata al R. Commissariato, tenendosi nel tempo stesso a contatto con le organizzazioni coloniali ed operaie.

## VII.

Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal ministro degli affari esteri Tittoni nella seduta del 25 giugno 1909 sull'esercizio finanziario 1909-910 a tutto il mese di dicembre 1909. (1)

ONOREVOLI SIGNORI!

Mi onoro presentare al vostro esame il disegno di legge che, conforme a quanto si è proposto per i bilanci dello Stato non approvati prima del 30 giugno corrente, autorizza anche per il bilancio speciale del Fondo per l'emigrazione, qualora non sia stato approvato alla detta epoca, l'esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1909.

Mi auguro che tale bilancio possa avere la vostra approvazione prima del detto termine. Credo però mio dovere proporre, sin da ora, le disposizioni necessarie affinchè, ove ciò non sia per verificarsi, si possa provvedere alla gestione provvisoria del bilancio, per i più urgenti bisogni, sino a che il bilancio stesso non sia definitivamente approvato.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie e pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei Deputati secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge per la loro approvazione, quale risulta approvato dalla Giunta generale del bilancio.

(1) Riprodotto dagli atti parlamentari (Camera dei deputati) Legislatura XXIII - Sessione 1909 - Stampato N. 217.